

Codice A1012A

D.D. 28 maggio 2021, n. 320

Occupazione temporanea ed imposizione servitù ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., relative ad immobili siti nei Comuni di TORTONA (AL) e CARBONARA SCRIVIA (AL), necessari per costruzione nuovi gasdotti "Cortemaggiore - Genova - Variante da T. Grue a T. Scrivia ed Allacciamenti collegati" e "Rifacimento allacciamento CIM di Tortona" . Nomina componenti Collegio...



ATTO DD 320/A1012A/2021

DEL 28/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: Occupazione temporanea ed imposizione servitù ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., relative ad immobili siti nei Comuni di TORTONA (AL) e CARBONARA SCRIVIA (AL), necessari per costruzione nuovi gasdotti "Cortemaggiore – Genova – Variante da T. Grue a T. Scrivia ed Allacciamenti collegati" e "Rifacimento allacciamento CIM di Tortona" .
Nomina componenti Collegio Tecnico Giudicante ex art. 21 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Premesso che :

La Società richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. - con sede in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n. 7 – ed Uffici in Alessandria – Spalto Gamondio n. 27/29 - aveva a suo tempo presentato istanza alla Regione Piemonte - Settore Politiche Energetiche – volta ad ottenere l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dei nuovi metanodotti “Cortemaggiore – Genova – Variante da T. Grue a T. Scrivia ed Allacciamenti collegati” e “Rifacimento allacciamento CIM di Tortona” , localizzati nei Comuni di TORTONA (AL) e CARBONARA SCRIVIA (AL) , previo accertamento della conformità urbanistica , apposizione del vincolo preordinato all’esproprio , nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del DPR 327/2001 e s.m.i. .

Vista la Determinazione dirigenziale n. 144 in data 26.06.2012 con la quale il Settore regionale Politiche Energetiche , ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i. , ha approvato le risultanze della sopraccitata Conferenza di Servizi (riunitasi in data 07.03.2012 ed in data 23.05.2012) che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell’opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 13.07.2011 ed integrato in data 16.05.2012 ;

2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
3. opposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato) larga 11,50 ml per lato rispetto all'asse della tubazione, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas, con effetto di variante urbanistica;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Vista l'istanza - a suo tempo presentata al Settore Regionale Attività Negoziale e contrattuale - Espropri e Usi Civici da SNAM Rete Gas S.p.A. - allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001, l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio del nuovo metanodotto, la fornitura in condizioni di sicurezza del gas naturale necessario per soddisfare il previsto sviluppo del mercato locale, in quanto i metanodotti esistenti, sono soggetti ad una progressiva e pericolosa erosione ed, in alcuni tratti, attraversano sia aree soggette a frane che aree soggette a significativo sviluppo urbanistico.

Visti i piani particellari trasmessi da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza ove sono evidenziate le aree di asservimento e di occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. .

Visto che ai proprietari che non avevano aderito o per i quali non era stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati era stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali, pubblicazione di idoneo avviso su un giornale a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale ed affissione del medesimo avviso all'Albo Pretorio dei Comuni di TORTONA (AL) e di CARBONARA SCRIVIA (AL) .

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni, alcuni aventi diritto avevano a suo tempo presentato osservazioni scritte riguardo alla procedura coattiva, agli indennizzi offerti da SNAM Rete Gas S.p.a. a titolo provvisorio, nonché alle modalità di esecuzione dei lavori.

Visto il provvedimento del Settore Regionale Attività Negoziale e Contrattuale - Espropri - Usi Civici n. 838 in data 04.12.2013, con il quale non erano state accolte le osservazioni presentate dalle Ditte opposenti, ed era stata autorizzata l'occupazione temporanea e l'imposizione servitù di gasdotto ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore della S.N.A.M. Rete Gas S.p.a., relative agli immobili siti nei Comuni di TORTONA (AL) e CARBONARA SCRIVIA (AL), necessari per la costruzione e l'esercizio dei nuovi gasdotti "Cortemaggiore - Genova - Variante da T. Grue a T. Scrivia ed Allacciamenti collegati" e "Rifacimento allacciamento CIM di Tortona" . .

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di SNAM Rete Gas S.p.a., con i quali il sopraccitato provvedimento n. 838/2013, recante anche la misura delle indennità di occupazione ed asservimento stabilite a titolo provvisorio, era stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Visti gli stati di consistenza degli immobili ed i relativi verbali di immissione nel possesso, dai quali risulta che tali operazioni si erano svolte in data 13 - 14 - 22 e 23 Gennaio 2014.

Considerato che , ai sensi dell'art. 22 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. , i proprietari , nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso , "...se non condividono la determinazione dell'indennità di esproprio...possono chiedere la nomina dei tecnici ai sensi dell'art. 21..." .

Rilevato che , tra gli aventi diritto , i Signori BATTEGAZZORE Carlo, (omissis) , MAGRASSI Domenico , (omissis) e MAGRASSI Vittorio , (omissis) - unici proprietari del terreno censito all' N.C.T. di CARBONARA SCRIVIA (AL) - Fig. 1 – mapp. 69 - avevano a suo tempo rifiutato le indennità offerte da S.N.A.M., contenute nel piano particellare allegato al sopraccitato provvedimento n. 838/2013 .

Rilevato inoltre che con nota in data 11.02.2014 , il Signor MAGRASSI Vittorio , anche a nome dei Sig.ri. MAGRASSI Domenico e BATTEGAZZORE Carlo , tutti sopra generalizzati, come previsto dall'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. , aveva chiesto la nomina del Collegio Tecnico Giudicante **ma non aveva** designato un Tecnico di fiducia quale componente del predetto Collegio .

Rilevato infine che con successiva nota in data 28.09.2020 , il Signor MAGRASSI Vittorio , anche a nome dei Sig.ri. MAGRASSI Domenico e BATTEGAZZORE Carlo , tutti sopra generalizzati , come previsto dall'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. , ha :

- chiesto nuovamente la nomina del collegio tecnico giudicante;
- designato , quale tecnico di propria fiducia e componente del predetto collegio , l ' Arch. MAGRASSI Vittorio con studio a GENOVA (GE) in Salita del Prione n. 27/5 .

Vista la propria nota n. 26177 in data 02.11.2020 con la quale si chiedeva a S.N.A.M. Rete Gas - di designare con cortese urgenza un tecnico di fiducia da inserire nel Collegio Tecnico Giudicante - onde consentire l'adozione del provvedimento di nomina dei primi due componenti e la contestuale richiesta di nomina del terzo tecnico al Presidente del Tribunale Civile di ALESSANDRIA (AL) .

Vista la nota n. 807 in data 21.12.2020 con la quale S.N.A.M. Rete Gas ha individuato - quale tecnico di propria fiducia per la composizione del Collegio Tecnico Giudicante - il Dr. Agr. MICELI Giuseppe con Studio a PIACENZA (PC) c / o Miceli Solari Agronomi Studio Associato - Via S. Ambrogio n. 19 – E-MAIL : miceli@micelisolariagronomi.it - PEC : agronomo.miceli@epap.sicurezzapostale.it .

Vista la nota in data 14.01.2021 con la quale il Signor MAGRASSI Domenico sopra generalizzato - ha comunicato l ' improvviso decesso del tecnico di propria fiducia , l ' Arch. MAGRASSI Vittorio

Vista infine la successiva nota in data 05.04.2021 con la quale - gli eredi del Signor MAGRASSI Vittorio - Sig.ri. ZUCCA Giovanna , MAGRASSI Camilla , MAGRASSI Federico e MAGRASSI Giovanni - nonché i Sig.ri. MAGRASSI Domenico e BATTEGAZZORE Carlo sopra generalizzati - hanno designato , quale nuovo tecnico di propria fiducia e componente del predetto collegio - l' Ing. SIROLLI Guido con studio a GENOVA (GE) c / o Studio Arcoprogetti - Salita del Prione n. 27/5 - E-MAIL : g.sirolli@arcoprogetti.biz - PEC : guido.sirolli@ingpec.eu .

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alla nomina dell ' Ing. SIROLLI Guido e del Dr. Agr. MICELI Giuseppe sopra generalizzati quali componenti del Collegio Tecnico Giudicante ai sensi dell'art. 21 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Considerata inoltre l'urgenza di richiedere al Presidente del Tribunale Civile di ALESSANDRIA (AL) la nomina di un terzo componente del predetto Collegio ai sensi dell' art. 21 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto , in conformità a quanto disposto nel Titolo 2 , Paragrafo 1 , artt. 4-6 dell' Allegato alla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016 .

Tutto quanto sopra premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.
- artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".
- D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".
- artt. 21, 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".
- D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

determina

ART. 1

Di nominare l' Ing. SIROLLI Guido con studio a GENOVA (GE) c / o Studio Arcoprogetti - Salita del Prione n. 27/5 - E-MAIL : g.sirulli@arcoprogetti.biz - PEC : guido.sirulli@ingpec.eu quale primo componente del Collegio Tecnico Giudicante ex art. 21 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

ART. 2

Di nominare il Dr. Agr. MICELI Giuseppe con Studio a PIACENZA (PC) c / o Miceli Solari Agronomi Studio Associato - Via S. Ambrogio n. 19 – E-MAIL : miceli@micelisolariagronomi.it - PEC : agronomo.miceli@epap.sicurezza postale.it quale secondo componente del Collegio Tecnico Giudicante ex art. 21 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e sm.i. .

ART. 3

Di chiedere al Presidente del Tribunale Civile di ALESSANDRIA (AL) la nomina del terzo componente del Collegio Tecnico Giudicante ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Tale componente dovrà essere scelto tra soggetti elencati sensi dell'art. 21 comma 5 del D.P.R. sopraccitato.

ART. 4

La relazione di stima dell'indennità dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data dell'atto di nomina del terzo componente da parte del Presidente del Tribunale.

Il termine potrà essere prorogato con proprio successivo provvedimento qualora fossero segnalate a questo Settore effettive e comprovate difficoltà nello svolgimento degli accertamenti peritali .

Le operazioni si svolgeranno nei modi e nei tempi previsti dell'art. 21 commi 7 – 8 – 9 – e 11 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. .

Le spese peritali saranno liquidate ai sensi dall'art. 21 comma 6 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. .

Qualora il Collegio non giungesse ad una soluzione entro il termine di cui ai commi primo e secondo del presente articolo, lo stesso si intende sciolto e nulla è dovuto ai Tecnici che lo compongono.

ART. 5

I tecnici del Collegio potranno richiedere direttamente alla S.N.A.M. Rete Gas S.p.a. , ai Comuni interessati , nonché ad altre Strutture Regionali, anche decentrate, ed altri Enti Pubblici, tutta la documentazione integrativa ritenuta necessaria per la determinazione delle indennità definitive di occupazione ed asservimento relative ai terreni di che trattasi.

ART. 6

La perizia sarà depositata - anche per via telematica - presso la Regione Piemonte - “ UFFICIO ESPROPRI ” - nella sua sede di Torino c / o Direzione della Giunta Regionale .

Copia della predetta perizia sarà inviata a cura del Collegio - mediante raccomandata con avviso di ricevimento , ovvero per via telematica - ai Signori ZUCCA Giovanna , MAGRASSI Camilla , MAGRASSI Federico , MAGRASSI Giovanni , MAGRASSI Domenico e BATTEGAZZORE Carlo , tutti in premessa generalizzati , nonché a SNAM Rete Gas – Ufficio di PIACENZA .

Entro i 30 giorni successivi al ricevimento di tale copia, i Signori ZUCCA Giovanna , MAGRASSI Camilla , MAGRASSI Federico , MAGRASSI Giovanni , MAGRASSI Domenico e BATTEGAZZORE Carlo , tutti sopra generalizzati potranno accettare l'indennità ovvero proporre opposizione alla stima avanti la Corte d'Appello .

In caso di silenzio questa Struttura disporrà il versamento da parte di S.N.A.M. di tale somma alla Cassa DD. PP. .

In caso di accettazione espressa questa Struttura disporrà il pagamento dell'indennità a favore degli aventi diritto .

Rimane onere della S.N.A.M. Rete Gas S.p.a. procedere alla notifica della relazione con le forme degli atti processuali civili a norma dell'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

ART. 7

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della L.R. n. 22/2010 e s.m.i. .

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale .

ART. 8

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104 . E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo .

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino , come disposto dall' art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150 .

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi
civici)

Firmato digitalmente da Marco Piletta